

STATUTO DELL'ENTE FILANTROPICO
“FONDAZIONE COMITANS”

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede

- 1.1** Per trasformazione del Comitato Pro Fondazione Viti Vincenzo, è costituito l'Ente Filantropico denominato "**FONDAZIONE COMITANS**", di seguito anche "Fondazione".
- 1.2** La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Roma, Via Dandolo n. 86.
- 1.3** Lo spostamento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 1.4** La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.
- 1.5** All'atto dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico - ove richiesto dal Legislatore - la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S".

Articolo 2

Scopi

- 2.1** La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e, in particolare, intende promuovere, sostenere e realizzare – direttamente o indirettamente – ogni forma di iniziativa volta alla promozione della educazione, dell'arte e della cultura, della ricerca scientifica, dell'ambiente e dello sport dilettantistico, con particolare riguardo agli individui ed alle popolazioni che vivano in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, bisogno e/o devianza, secondo l'ispirazione cristiana della vita.
- 2.2** La Fondazione persegue inoltre, in via esemplificativa ma non esaustiva:
- A.** la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di iniziative e attività culturali, artistiche e sportive che siano dirette a realizzare il benessere, l'istruzione, l'educazione e la tolleranza attraverso l'approfondimento del sapere e il progressivo diffondersi della cultura, dell'arte e dello sport come strumento d'incontro;
- B.** l'elaborazione, la realizzazione e la promozione, direttamente o indirettamente, di attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-sanitaria ed educativa nonché di formazione della persona, con particolare attenzione a tutte le realtà svantaggiate ed emarginate dal punto di vista sociale, culturale ed economico e, precipuamente, alle donne, ai bambini ed agli adolescenti;
- C.** l'elaborazione, il sostegno e la realizzazione, diretta o indiretta, di attività e progetti di ricerca scientifica, con particolare attenzione a progetti inter e multidisciplinari, i cui risultati, anche in qualità di sviluppo e trasferimento tecnologico, possano direttamente o

indirettamente portare benefici in situazioni di malattia, povertà, emarginazione, disagio e devianza, nel rispetto della figura umana dal suo concepimento fino alla morte;

D. la preparazione, l'organizzazione e la promozione diretta o indiretta di ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa – compresa la formazione di personale – atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri del mondo;

E. il coordinamento, la promozione, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;

F. l'intrattenimento ed il consolidamento di rapporti di costante collaborazione con Autorità o/ed organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell'Unione Europea.

2.3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro:

(a) svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;

(b) sensibilizzare l'opinione pubblica mediante organizzazione di eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili;

(c) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati inerenti gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;

(d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e resi noti dal Consiglio di Amministrazione;

(e) promuovere, realizzare e pubblicare direttamente studi e ricerche sotto forma di report, monografie, articoli e contributi scientifici;

(f) partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;

(g) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;

(h) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

(i) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e privato per

l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e socio-sanitaria, culturali e sociali nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzioni Pubbliche e Private Internazionali;

(j) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(k) ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.4 Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione potrà altresì – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. – svolgere attività diverse da quelle istituzionali, meglio descritte nei commi precedenti, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 3

Patrimonio e concorso al Patrimonio

3.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) dotazione patrimoniale del Comitato, all'atto della trasformazione in Fondazione, pari a complessivi Euro 2.650.000=(duemilioneiseicentociquantamila/00) circa;

b) beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;

c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;

e) lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.

3.3 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.

3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

3.6 E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.

3.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 4

Organi della Fondazione

4.1 Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Promotori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca;
- f) l'Organo di Controllo.

Articolo 5

Assemblea dei Promotori

5.1 L'Assemblea dei Promotori è costituita dal Promotore originario, che ha promosso la trasformazione del Comitato in Fondazione, nonché dai soggetti – persone fisiche e/o giuridiche – che, anche successivamente, verranno cooptati dai Promotori in essere e riconosciuti quali Co-Promotori.

5.2 Per essere riconosciuti successivamente Co-Promotori occorrerà:

- essere obbligatoriamente presentati da uno dei Promotori in essere e
- a) contribuire al patrimonio della Fondazione con una somma non inferiore al 10% del patrimonio netto della Fondazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, oppure
- b) aver operato con meriti rilevanti e riconosciuti in uno degli ambiti in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

5.3 Il Promotore che ha provveduto alla trasformazione del Comitato in Fondazione, nonché i Co-Promotori dal medesimo cooptati in occasione di detta trasformazione, detengono la loro carica a vita, fatte salve la revoca, il recesso ovvero le dimissioni; i Co-Promotori eventualmente cooptati successivamente, ai sensi del precedente comma 5.2, detengono la carica per 5 anni e possono essere riconfermati.

5.4 L'Assemblea dei Promotori ha i seguenti compiti:

- a) l'attribuzione della qualità di Promotore a terzi;
- b) la nomina e la sostituzione del Presidente della Fondazione, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lett. a) del successivo art. 6.1, stabilendone il numero con delibera adottata per ciascun mandato;
- c) l'espulsione di un membro Promotore, ove ricorrano gravi e fondati motivi;
- d) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo;
- e) la nomina del Presidente e dei componenti del Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca, su proposta del Presidente;

- f) l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- h) la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno per l'attuazione delle linee di indirizzo approvate annualmente - tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
- i) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- j) l'estinzione della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.

5.5 L'Assemblea dei Promotori nomina al proprio interno il Presidente dell'Assemblea medesima e della Fondazione, che dura in carica 5 anni.

5.6 In deroga al precedente comma 5.5., il Promotore originario D.ssa Cecilia Bartolucci è Presidente a vita della Fondazione.

5.7 L'Assemblea dei Promotori viene convocata dal Presidente, ovvero - in caso di assenza o impedimento - dal Vicepresidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per dettare l'indirizzo dell'attività della Fondazione, sulla base dei risultati raggiunti nell'anno precedente, nonché per gli adempimenti di cui alla lett. g) del comma 4 del presente articolo.

5.8 L'Assemblea dei Promotori, inoltre, dovrà essere convocata ogniqualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente ovvero il Presidente dell'Organo di Controllo lo ritengano opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutarî.

5.9 L'Assemblea dei Promotori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5.10 In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente che lo sostituisca.

5.11 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie, di attribuzione della qualità di Promotore a terzi, ex comma 5.2, nonché di espulsione di uno dei Promotori o Co-Promotori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

5.12 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.

5.13 Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Promotori è scelto di volta in volta, per ciascuna seduta, anche all'esterno dell'organo assembleare.

5.14 Ove venga a mancare, per qualsiasi causa, il Promotore originario di cui al precedente comma 5.6 e non si sia provveduto ad esercitare la facoltà di cooptazione di cui al comma 5.2 della presente norma - ovvero non sussistano più altri Promotori o Co-Promotori - il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà ad effettuare la modifica statutaria volta ad abrogare la presente norma sull'Assemblea dei Promotori, secondo le procedure di legge vigenti, nonché ad apportare allo statuto tutti gli emendamenti necessari e conseguenti.

5.15 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Promotori vengono riportate sul libro verbali del

Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 6.12, secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero dispari di componenti da **3 o 7**, dei quali:

a) **3 o 5** membri – compreso il Presidente ed il Vicepresidente – nominati, anche al suo interno, dall'Assemblea dei Promotori;

ed, eventualmente,

b) da **2** membri nominati del Consiglio di Amministrazione, come sopra composto, su proposta del Presidente e scelti tra appartenenti al mondo scientifico, del sociale, della cultura, dello sport e/o accademico negli ambiti di competenza della Fondazione ovvero tra i rappresentanti di altra istituzione, pubblica o privata, che persegua finalità affini a quelle della Fondazione medesima e che intenda collaborare con la medesima.

6.2 Fatta eccezione per il Presidente, designato a vita ai sensi del precedente comma 5.6, nonché per gli altri Co-Promotori a vita eventualmente presenti in Consiglio di Amministrazione, i restanti componenti del Consiglio – e, comunque, tutti i componenti nei mandati che si insedieranno quando verrà/nno meno, per qualsiasi causa, il/i Promotore/Co-Promotori componente/i a vita – durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

6.3 La nomina dei successori di tutti i Consiglieri in carica avviene a norma di quanto previsto dal presente statuto.

6.4 Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, insieme al Vicepresidente ed al Segretario Amministrativo – che, nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato, può essere scelto anche all'esterno dell'organo stesso ed, eventualmente, retribuito – nonché al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

6.5 L'insediamento ed il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi del precedente comma 6.4, avviene solo in presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 5 membri. In caso diverso, il Consiglio di Amministrazione formato da 3 componenti svolge interamente ogni funzione statutariamente e per legge prevista.

6.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 31 Dicembre ed il 31 marzo, per deliberare rispettivamente l'approvazione del bilancio preventivo e dello schema di conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell'Organo di Controllo.

6.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno dieci (10) giorni di preavviso; in caso di

urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto (48) ore di preavviso.

6.8 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non scritti nell'ordine del giorno.

6.9 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6.10 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente – o, in sua vece, il Vicepresidente – e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano preventivamente accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.11 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6.12 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, verbalizzante della seduta, trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.

6.13 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare i Consiglieri di cui alla lett. b), comma 1 del presente articolo, il resto del Consiglio procede alla loro sostituzione, a norma della stessa disposizione.

6.14 Ove venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti di cui alla lett. a) del comma 1, il Presidente – ovvero, in mancanza, il Vicepresidente e – avrà cura di chiederne la sostituzione all'Assemblea dei Promotori, che dovrà provvedervi entro i 30 giorni successivi, ai sensi del presente Statuto.

6.15 In caso contrario, la sostituzione avverrà, per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.16 Ove l'Assemblea dei Promotori ovvero il Consiglio di Amministrazione – ciascuno per i membri di propria competenza, ai sensi del precedente comma 6.1 – non vi provvedano entro il termine di 60 giorni, l'Organo di Controllo provvederà a richiedere la sostituzione dei Consiglieri venuti meno ai Consiglieri in carica; in mancanza, segnalerà all'Autorità vigilante l'impossibilità di funzionamento della Fondazione, per l'adozione dei provvedimenti di legge.

6.17 Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.

6.18 Qualora, durante un mandato, venga a mancare anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti o nominati, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.

6.19 Fermo restando il disposto di cui ai commi 5.6 e 6.2 del presente statuto, il Consigliere

che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente articolo.

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per quelli spettanti all'Assemblea dei Promotori ovvero ad altri organi statutari; in particolare, provvede a:

- a) attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, secondo le intenzioni dell'Assemblea dei Promotori;
- b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo;
- c) predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) determinare l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo;
- f) valutare le eventuali proposte modifiche del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori;
- g) proporre all'Assemblea dei Promotori l'estinzione della Fondazione, la designazione del/li liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio;
- h) nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- i) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
- j) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto dallo stesso Presidente della Fondazione – o, per sua delega, dal Vicepresidente – e da due Consiglieri.

Articolo 8

Comitato Esecutivo

8.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti la facoltà di delega prevista dall'art. 7 comma 2, è composto dal Presidente – o per sua delega, dal Vicepresidente – e da 2 Consiglieri di Amministrazione, designati dal Consiglio stesso.

8.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.

8.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il

Presidente – ovvero il Vicepresidente delegato – lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

8.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Presidente

9.1 Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Promotori al proprio interno, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Promotori, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

9.2 Il Presidente dura in carica ed è rinnovabile ogni 5 anni, fermo restando il disposto di cui ai commi 5.6 e 6.2 del presente statuto.

9.3 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

9.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione, appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

9.5 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente o ad altri Consiglieri.

Articolo 10

Vicepresidente

10.1 Il Vicepresidente, nominato dall'Assemblea dei Promotori, ai sensi dell'art. 5.4, lett. b) – e fatto salvo quanto previsto dai commi 5.3, 5.6 e 6.2 del presente statuto – lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo.

10.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 11

Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei Promotori.

11.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, delle quali almeno il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile sulla Fondazione, nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.6 L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

11.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Promotori e del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere inviati anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 12

Il Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca

12.1 A supporto delle finalità della Fondazione e per lo svolgimento di alcune specifiche iniziative negli ambiti di competenza istituzionale della medesima, l'Assemblea dei Promotori potrà nominare un Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca, che sarà composto da un numero minimo di 5 membri, italiani e/o stranieri, scelti – su proposta del Presidente della Fondazione – tra personalità distintesi nei settori in cui la Fondazione stessa esplica la propria attività, individuando tra gli stessi il Presidente del Comitato medesimo.

12.2 Il Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

12.3 Il Presidente del Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca ne coordina il lavoro in forma permanente e mantiene i rapporti tra lo stesso e il Consiglio di Amministrazione alle cui riunioni partecipa, senza diritto di voto.

12.4 Il Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca potrà:

- a) individuare e segnalare al Consiglio di Amministrazione la validità ed innovatività delle progettualità di ricerca nell'ambito delle materie di competenza della Fondazione, di cui al precedente comma 2.1;
- b) proporre periodicamente al Consiglio di Amministrazione specifici piani di ricerca-intervento, al fine di attuare le finalità istituzionali della Fondazione;
- c) formulare, su richiesta, valutazioni specifiche delle attività istituzionali in corso o in compimento e riferire al Consiglio di Amministrazione.

12.5 Il Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca si pronuncerà, con pareri obbligatori ma non vincolanti, in ordine alle richieste di fondi che perverranno alla Fondazione, comprese quelle afferenti alle borse di studio.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì consultare il Comitato per ogni altra fattispecie sulla quale ritenga di voler acquisirne il parere.

12.7 Qualora si versi in attività che l'Assemblea dei Promotori ha già disciplinato nelle sue linee-guida, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire i fondi richiesti – a qualsiasi titolo di pertinenza – sulla base delle valutazioni e dei pareri già espressi in precedenza dal Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca, quali atti di ordinaria amministrazione.

12.8 Il Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca – che può riunirsi anche in audio o teleconferenza – è convocato per iscritto dal suo Presidente, che lo presiede personalmente, almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo della Fondazione, deliberazioni ai sensi del 12.4 comma del presente articolo.

12.9 I membri del Comitato di Valutazione Strategica e di Ricerca operano a titolo gratuito.

Articolo 13

Compensi - esclusione - recesso

13.1 Le cariche sociali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, ai quali competerà il compenso secondo le tariffe professionali vigenti.

13.2 A tutti i detentori di cariche istituzionali spetta il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente o i singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari incarichi, determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

13.4 Il Presidente, il Vicepresidente o il/i Consigliere/i interessato/i all'attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

13.5 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi della Fondazione o di revoca dell'incarico: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, compresa la presenza alle sedute; inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

13.6 Nel caso di componenti enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dall'Organo di Controllo.

13.7 Tutti i componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 3 mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

13.8 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 14

Esercizio finanziario

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

14.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, mentre l'Assemblea dei Promotori approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'anno decorso.

14.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

14.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

14.6 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 15

Estinzione

15.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

15.2 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera

dell'Assemblea dei Promotori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

15.3 Nella delibera di estinzione l'Assemblea dei Promotori provvederà alla designazione dei liquidatori, che svolgeranno il loro incarico ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e seg. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

15.4 In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto a cura dei liquidatori nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea dei Promotori – previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge – ad altro/i Ente/i Filantropico/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 16

Norma Finale

16.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni – ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del cit. D. Lgv. 117/2017 – nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.